

D.H. 25/5/1995;

- L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura e quelle statutarie in quanto interpretive delle stesse, e strumentali alla realizzazione degli scopi sociali.

L'Associazione per il conseguimento dell'oggetto sociale potrà compiere qualsiasi operazione di natura pubblicitaria.

ART. 5: SOCI

Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio direttivo delle domande di iscrizione all'Associazione.

Il rigetto delle domande di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi; l'aspirante socio ha poi 30 (trenta) giorni di tempo per ricorrere in Assemblea.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) soci fondatori
- b) soci ordinari
- c) soci onorari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità